

C.I.S.S.A.C

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale

INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo	pag. 2
Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni	pag. 3
Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali	pag. 3
Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 4
Art. 5 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 4
Art. 6 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa	pag. 5
Art. 7 - Liste di accreditamento di esperti	pag. 5
Art. 8 - Disciplinare di incarico	pag. 6
Art. 9 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	pag. 6
Art. 10 - Pubblicazione degli incarichi	pag. 6
Art. 11 - Disposizioni finali	pag. 7

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna, da applicarsi a tutte le tipologie di prestazione, con contratti di lavoro di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'Amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 commi 6 (come modificato da ultimo dall'articolo 46 della Legge n. 133/2008), 6bis, 6ter e 6quater del D.Lgs. n. 165/2001, e dall'articolo 110 co. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (d'ora in avanti *incarichi*).
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409 del codice di procedura civile.
 4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
 5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
 6. Il presente Regolamento non si applica: per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione; agli incarichi di progettazione, di direzione e collaudo di lavori, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento; agli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge (per es. revisore dei conti, componenti del nucleo di valutazione, medico del lavoro ex D.Lgs. 81/2008); ai membri di commissioni di gara e di concorso; alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Articolo 2

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Area / Incaricati di posizione organizzativa che intendono avvalersene (di seguito Responsabili di Area competenti), i quali possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero, in caso di incarichi non riconducibili a tali attività, con riferimento alle previsioni contenute nel Programma approvato dall'Assemblea Consortile ai sensi dell'articolo 42 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e nei limiti di spesa fissati dal Bilancio di previsione dell'Ente, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione, che provvede altresì allo stanziamento della somma necessaria. Tale budget generale sarà poi allocato tra i vari centri di responsabilità tramite il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.
3. È possibile attivare gli incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente configgenti è sempre effettuata dal Responsabile di Area interessato, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; è altresì sempre acquisita l'autodichiarazione scritta resa dal contraente circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse con l'Ente. Nel caso le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse intervengano nel corso del rapporto, i soggetti che ne hanno determinato l'attivazione avviano uno specifico procedimento di acclaramento, nel quale è sempre parte attiva e partecipe il collaboratore contestato, inteso alla valutazione della loro rilevanza ai fini dell'interruzione anticipata del rapporto. L'omissione di informativa all'Ente circa la sussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse è sempre causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione e di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
 - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante progetti specifici e determinati di attività, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; l'impossibilità oggettiva è tale in caso di inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per

- le quali è richiesta la laurea. Tuttavia, come meglio specificato dall'articolo 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 46 della Legge n. 133/2008, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli incarichi devono essere preceduti da una procedura comparativa di valutazione delle varie proposte, preceduta dalla pubblicazione adeguata e tempestiva di un avviso di selezione;
 - h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

Articolo 4

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I *curricula* devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

OPPURE

1. **Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.**

Articolo 5

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile di Area competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso (cui verrà data adeguata e tempestiva pubblicità), avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.
2. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile di Area competente.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

OPPURE

1. Il Responsabile di Area competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso (cui verrà data adeguata e tempestiva pubblicità), avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.
2. Tale procedura comparativa non termina con una graduatoria e non è quindi necessario che la valutazione si concluda con punteggi.
3. La valutazione deve essere sorretta da adeguata motivazione circa i criteri di scelta operata e deve essere rispettosa dei principi dell'adeguatezza e della congruità.
4. Il Responsabile di Area competente conferisce l'incarico al candidato prescelto con determinazione motivata.
5. Il candidato prescelto è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 6

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile di Area competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione delle attività, degli obiettivi e dei progetti specifici dell'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

Articolo 7

Liste di accreditamento di esperti.

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il Responsabile di Area competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

Articolo 8

Disciplinare di incarico.

1. Il Responsabile di Area competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

Articolo 9

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile di Area competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile di Area competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
4. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
5. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dei Servizi del Personale.
6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile di Area che ha stipulato tali contratti.
7. Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa.

Articolo 10

Pubblicizzazione degli incarichi.

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Articolo 11

Disposizioni finali.

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio, secondo quanto statuito dall'articolo 3 co. 57 della Legge n. 244/2007.
